DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 2

Regime IVA per le cessioni di contratti di sportivi professionisti, per i trasporti pubblici, per le università e gli enti di ricerca

Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 7, quarto comma, lettera d), contenente disposizioni relative alla territorialita' dell'imposta, dopo le parole "e quelle inerenti all'obbligo di non esercitarle," sono inserite le seguenti: "nonche' le cessioni di contratti relativi alle prestazioni di sportivi professionisti,";

b) nell'articolo 10, primo comma, concernente le operazioni esenti dall'imposta, il numero 14) e' sostituito dal seguente: "14) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri;";

b-bis) all'articolo 19-ter, terzo comma, secondo periodo, dopo le parole: "comuni e loro consorzi," sono inserite le seguenti: "universita' ed enti di ricerca,"

Versione in vigore dal 30 novembre 1997, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-tributarie-urgenti-1997/art-2-regime-iva-per-le-cessioni-di-contratti-di-sportivi-professionisti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it